

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2007

**che modifica l'allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio al fine di includere misure sanitarie supplementari per gli scambi di api vive e di aggiornare i modelli di certificati sanitari**

[notificata con il numero C(2007) 1811]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/265/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

festazioni da parte del piccolo scarabeo dell'alveare e dell'acaro *Tropilaelaps*.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

(1) Il modello di certificato sanitario per gli scambi intracomunitari di api vive (*Apis mellifera*) figura nella parte 2 dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE. Tale certificato sanitario non contiene condizioni di polizia sanitaria relative al piccolo scarabeo dell'alveare (*Aethina tumida*) o all'acaro *Tropilaelaps* (*Tropilaelaps* spp.), in quanto tali infestazioni non sono mai state segnalate nella Comunità.

(2) Peraltro, tenuto conto della minaccia potenziale di questi parassiti, la loro presenza deve essere ormai notificata obbligatoriamente all'OIE (Organizzazione mondiale per la salute animale), e la decisione 2003/881/CE della Commissione<sup>(2)</sup> ha istituito misure di protezione relative all'importazione di api vive provenienti da paesi terzi.

(3) Se, malgrado tali misure, i parassiti in questione fossero introdotti nella Comunità, occorrerebbe che quest'ultima disponesse di misure di protezione supplementari per limitare la propagazione della malattia sul proprio territorio. Occorre quindi modificare il certificato relativo agli scambi intracomunitari di api e di calabroni vivi al fine di introdurre condizioni di polizia sanitaria relative alle in-

(4) Tali condizioni debbono mirare a limitare i movimenti di api (*Apis mellifera*) e di calabroni vivi (*Bombus* spp.) dalle regioni infette. Tenendo conto della capacità del piccolo scarabeo dell'alveare e dell'acaro *Tropilaelaps* di proliferare, la zona da considerare come soggetta a restrizioni, in caso di scoperta di un focolaio di malattia, deve estendersi su almeno 100 chilometri attorno ai locali infetti.

(5) Inoltre, conformemente alla decisione 2003/623/CE della Commissione<sup>(3)</sup>, è stato istituito un sistema informatico veterinario integrato denominato «Traces» (Trade Control and Expert System). Perché quest'ultimo possa operare il più efficacemente possibile, i modelli di certificati per il commercio intracomunitario debbono essere compatibili con tale sistema elettronico.

(6) Di conseguenza, i certificati sanitari di cui all'allegato E della direttiva 92/65/CEE vanno modificati al fine di facilitare il funzionamento di Traces, e il certificato sanitario di cui alla parte 2 dell'allegato E deve essere anch'esso modificato per includere le misure sanitarie supplementari relative al commercio di api e di calabroni vivi.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

L'allegato E della direttiva 92/65/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

## Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° maggio 2007.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321, rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128).

<sup>(2)</sup> GU L 328 del 17.12.2003, pag. 26. Decisione modificata dalla decisione 2005/60/CE (GU L 25 del 28.1.2005, pag. 64).

<sup>(3)</sup> GU L 216 del 28.8.2003, pag. 58.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2007.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

## Parte 1 — Certificato sanitario per gli scambi di animali provenienti da aziende

## COMUNITÀ EUROPEA

## Certificato per gli scambi intracomunitari

Parte I: Informazioni relative alla partita presentata	I.1. Speditore Nome		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a. Numero di riferimento locale		
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente				
	Codice postale		I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome		I.6. Numero di certificati originali annessi		Numero di documenti di accompagnamento		
	Indirizzo		I.7.				
	Codice postale						
	N. tel.						
	I.8. Paese di origine		Codice ISO	I.9.		I.10. Paese di destinazione	Codice ISO
	I.12. Luogo di origine/Luogo di pesca		I.13. Luogo di destinazione		I.11.		
	Azienda <input type="checkbox"/>		Azienda <input type="checkbox"/>		Stabilimento <input type="checkbox"/>		Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/>
	Nome		Numero di riconoscimento		Centro sperma <input type="checkbox"/>		Gruppo embrioni <input type="checkbox"/>
	Indirizzo		Nome		Numero di riconoscimento		Altro <input type="checkbox"/>
	Codice postale		Indirizzo		Codice postale		
I.14. Luogo di carico		I.15. Data e ora della partenza					
Codice postale							
I.16. Mezzo di trasporto		I.17. Trasportatore					
Aereo <input type="checkbox"/>		Nome		Numero di riconoscimento			
Nave <input type="checkbox"/>		Indirizzo					
Autocarro <input type="checkbox"/>		Codice postale		Stato membro			
Vagone <input type="checkbox"/>							
Altro <input type="checkbox"/>							
Identificazione:							
I.18. Specie animale/Prodotto		I.19. Codice del prodotto (codice SA)					
				I.20. Numero di animali/Peso lordo			
I.21.				I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24.			
I.25. Animali certificati per/prodotti certificati per							
Allevamento <input type="checkbox"/>		Ingrasso <input type="checkbox"/>		Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>		Macellazione <input type="checkbox"/>	
Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/>							
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/>		I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/>					
Paese terzo		Codice ISO		Stato membro		Codice ISO	
Punto di uscita		Codice		Stato membro		Codice ISO	
Punto di entrata		Numero del PIF		Stato membro		Codice ISO	
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/>		I.29. Tempo previsto per il trasporto					
Paese terzo		Codice ISO					
Punto di uscita		Codice					
I.30. Ruolino di marcia							
Sì <input type="checkbox"/>		No <input type="checkbox"/>					
I.31. Identificazione degli animali							
Specie (Nome scientifico)		Sistema di identificazione		Numero di identificazione		Sesso	
						Età	
						Quantità	

## COMUNITÀ EUROPEA

92/65 E1 Animali provenienti da aziende  
(ungulati, volatili, lagomorfi, cani, gatti e furetti)

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale					
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale <sup>(1)</sup>/veterinario responsabile dello stabilimento di origine e riconosciuto dall' autorità competente certifica che:</p> <p>II.1. al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato erano idonei al trasporto lungo il tragitto previsto, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio.</p> <p>II.2. sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio.</p> <p>II.3.1. il ruminante/suino <sup>(1)</sup> diverso da quelli contemplati dalla direttiva 64/432/CEE <sup>(1)</sup>:</p> <p>a) appartiene alla specie;</p> <p>b) al momento dell'esame, non presentava alcun segno clinico delle malattie alle quali è esposto;</p> <p>c) proviene da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e/o ufficialmente indenne o indenne da brucellosi e/o da un'azienda non soggetta a restrizioni relative alla peste suina <sup>(1)</sup> o da un'azienda in cui è stato sottoposto, con esito negativo, ai test previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 92/65/CEE.</p> <p>II.3.2. volatili diversi da quelli contemplati dalla direttiva 90/539/CEE <sup>(1)</sup>.</p> <p>soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 7 della direttiva 92/65/CEE e, al momento del test, gli animali non presentavano sintomi clinici di malattia.</p> <p>II.3.3. lagomorfi <sup>(1)</sup></p> <p>soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 9 della direttiva 92/65/CEE e, al momento del test, gli animali non presentavano sintomi clinici di malattia.</p> <p>II.3.4. cani, gatti e furetti <sup>(1)</sup></p> <p>[a) soddisfano le condizioni stabilite dagli articoli 5 e 16 del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio; e]</p> <p>[a) soddisfano le condizioni stabilite dagli articoli 6 e 16 del regolamento (CE) n. 998/2003 ove gli scambi siano destinati all'Irlanda, al Regno Unito o alla Svezia; e]</p> <p>b) hanno subito un esame clinico nelle 24 ore precedenti la spedizione da parte di un veterinario riconosciuto dall'autorità competente, e da tale esame è risultato che gli animali erano in buona salute e in grado di essere trasportati.</p> <p>II.4. Le garanzie supplementari relative alle malattie elencate all'allegato B <sup>(2)</sup> della direttiva 92/65/CEE sono le seguenti <sup>(1)</sup>:</p> <table border="0" data-bbox="236 1534 722 1624"> <tr> <td>malattia</td> <td>decisione</td> </tr> <tr> <td>malattia</td> <td>decisione</td> </tr> <tr> <td>malattia</td> <td>decisione</td> </tr> </table>	malattia	decisione	malattia	decisione	malattia	decisione	
malattia	decisione							
malattia	decisione							
malattia	decisione							
<p><i>Note</i></p> <p>Parte I:</p> <p>— Casella I.6: N. del/i documento/i di accompagnamento: CITES, se del caso.</p> <p>— Casella I.19: Utilizzare i codici SA appropriati: 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39.</p> <p>— Casella I.31: Identificazione: ove possibile, occorre procedere all'identificazione individuale, ma in caso di animali piccoli si può ricorrere all'identificazione per partita.</p> <p>Età e sesso: da compilare solo in caso di animali vivi.</p>								

**Parte II:**

(<sup>1</sup>) Depennare la menzione non pertinente.

(<sup>2</sup>) Su domanda di uno Stato membro che beneficia di garanzie supplementari in virtù della normativa comunitaria.

— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

**Veterinario ufficiale/riconosciuto**

Nome (in stampatello):

Qualifica e titolo:

Unità veterinaria locale:

Numero dell'UVL corrispondente:

Data:

Firma:

Timbro

**Parte 2 — Certificato sanitario per gli scambi di colonie di api/api regine e calabroni****COMUNITÀ EUROPEA****Certificato per gli scambi intracomunitari**

<b>Parte I: Informazioni relative alla partita presentata</b>	I.1. Speditore Nome		I.2. Numero di riferimento del certificato	I.2.a. Numero di riferimento locale	
	Indirizzo Codice postale		I.3. Autorità centrale competente		
			I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario Nome		I.6.		
	Indirizzo Codice postale		I.7.		
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9.	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO
			I.11.		
	I.12. Luogo di origine/Luogo di pesca  Azienda <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>  Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale		I.13. Luogo di destinazione  Azienda <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>  Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale		
	I.14. Luogo di carico Codice postale		I.15. Data e ora della partenza		
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>  Identificazione		I.17.		
	I.18. Specie animale/Prodotto		I.19. Codice del prodotto (codice SA) 01.06.90		
			I.20. Numero di animali/Peso lordo		
	I.21.		I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo e numero del container		I.24.			
I.25. Animali certificati per/prodotti certificati per Allevamento <input type="checkbox"/> Transumanza <input type="checkbox"/>					
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice Punto di entrata Numero del PIF		I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/> Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO			
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice		I.29.			
I.30.					
I.31. Identificazione degli animali Specie (Nome scientifico)		Quantità	Numero del lotto		

## COMUNITÀ EUROPEA

92/65 EII api/api regine (*Apis mellifera*) e calabroni (*Bombus* spp.)

Parte II: Certificazione	<b>II. Informazioni sanitarie</b>	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale								
	<p>Il sottoscritto certifica che:</p> <p>II.1. le api/api regine:</p> <p>a) provengono da una zona che non è oggetto di un divieto connesso con il manifestarsi di peste americana. (La durata del divieto è stata prolungata di almeno 30 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato e dalla data in cui tutti gli alveari in un raggio di tre chilometri sono stati controllati dall'autorità competente e tutti gli alveari contaminati sono stati bruciati o trattati e controllati dalla suddetta autorità);</p> <p>b) provengono da una zona di almeno 100 km di raggio non soggetta a restrizioni a seguito della presenza sospetta o confermata del piccolo scarabeo dell'alveare (<i>Aethina tumida</i>) o dell'acaro <i>Tropilaelaps</i> (<i>Tropilaelaps</i> spp.) e indenne da queste infestazioni;</p> <p>c) al pari degli imballaggi, sono state soggette ad un esame visivo al fine di rilevare la presenza del piccolo scarabeo dell'alveare (<i>Aethina tumida</i>), delle sue uova o delle sue larve o di altre infestazioni, in particolare il <i>Tropilaelaps</i> spp., che colpiscono le api.</p> <p>II.2. le garanzie supplementari relative alle malattie elencate all'allegato B <sup>(1)</sup> della direttiva 92/65/CEE sono le seguenti <sup>(2)</sup>:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">malattia</td> <td>decisione</td> </tr> <tr> <td>malattia</td> <td>decisione</td> </tr> <tr> <td>malattia</td> <td>decisione</td> </tr> </table>			malattia	decisione	malattia	decisione	malattia	decisione		
malattia	decisione										
malattia	decisione										
malattia	decisione										
<p><b>Note</b></p> <p>Parte I:</p> <p>— Casella I.31.: Specie: includere <i>Apis mellifera</i> o <i>Bombus</i> spp. Quantità: indicare il numero delle colonie. Numero del lotto: se del caso, indicare il numero di sigilli.</p> <p>Parte II:</p> <p>(<sup>1</sup>) Su domanda di uno Stato membro che beneficia di garanzie supplementari in virtù della normativa comunitaria.</p> <p>(<sup>2</sup>) Depennare la menzione non pertinente.</p> <p>— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.</p>											
<p>Veterinario o funzionario riconosciuto</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nome (in stampatello):</td> <td>Qualifica e titolo:</td> </tr> <tr> <td>Unità veterinaria locale:</td> <td>Numero dell'UVL corrispondente:</td> </tr> <tr> <td>Data:</td> <td>Firma:</td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td></td> </tr> </table>				Nome (in stampatello):	Qualifica e titolo:	Unità veterinaria locale:	Numero dell'UVL corrispondente:	Data:	Firma:	Timbro	
Nome (in stampatello):	Qualifica e titolo:										
Unità veterinaria locale:	Numero dell'UVL corrispondente:										
Data:	Firma:										
Timbro											

**Parte 3 — Certificato sanitario per gli scambi di animali, sperma, embrioni e ovuli provenienti da organismi, istituti o centri riconosciuti**

**COMUNITÀ EUROPEA****Certificato per gli scambi intracomunitari**

<b>Parte I: Informazioni relative alla partita presentata</b>	I.1. Speditore Nome		I.2. Numero di riferimento del certificato	I.2.a. Numero di riferimento locale		
	Indirizzo Codice postale		I.3. Autorità centrale competente			
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome		I.6. Numero di certificati originali annessi		Numero di documenti di accompagnamento	
	Indirizzo Codice postale		I.7.			
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9.	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11.
	I.12. Luogo di origine/Luogo di pesca  Centro sperma <input type="checkbox"/> Gruppo embrioni <input type="checkbox"/> Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/>  Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale		I.13. Luogo di destinazione Azienda <input type="checkbox"/> Stabilimento <input type="checkbox"/> Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/> Centro sperma <input type="checkbox"/> Gruppo embrioni <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale			
	I.14. Luogo di carico Codice postale		I.15. Data e ora della partenza			
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>  Identificazione		I.17. Trasportatore Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale Stato membro			
	I.18. Specie animale/Prodotto			I.19. Codice del prodotto (codice SA)		
			I.20. Numero di animali/Peso lordo			
I.21.			I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo e numero del container			I.24.			
I.25. Animali certificati per/prodotti certificati per Allevamento <input type="checkbox"/> Ingrasso <input type="checkbox"/> Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/>						
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/>		I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/>				
Paese terzo	Codice ISO	Stato membro	Codice ISO			
Punto di uscita	Codice	Stato membro	Codice ISO			
Punto di entrata	Numero del PIF	Stato membro	Codice ISO			
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/>		I.29. Tempo previsto per il trasporto				
Paese terzo	Codice ISO					
Punto di uscita	Codice					
I.30. Ruolino di marcia Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>						
I.31. Identificazione degli animali						
Specie	(Nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Sesso	Età	Quantità

## COMUNITÀ EUROPEA

92/65 92/65 EIII Animali, sperma, embrioni e ovuli  
provenienti da organismi, istituti o centri riconosciuti

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale								
	<p>Il sottoscritto, veterinario responsabile dello stabilimento di origine e riconosciuto dall'autorità competente, certifica che:</p> <p>II.1. l'organismo, istituto o centro di origine è riconosciuto conformemente all'allegato C della direttiva 92/65/CEE ai fini degli scambi di animali, di sperma, di embrioni e di ovuli di cui sopra.</p> <p>II.2. gli animali/animali donatori di cui al presente certificato sono stati esaminati in data odierna e sono stati giudicati sani, esenti da sintomi clinici di malattie infettive, comprese quelle di cui all'allegato A della direttiva 92/65/CEE, non sono soggetti a divieti decisi dalle autorità competenti e sono rimasti presso questo organismo, istituto o centro per il seguente periodo di tempo ..... (mesi o anni).</p> <p>II.3. al momento dell'ispezione, gli animali di cui al presente certificato erano idonei al trasporto lungo il tragitto previsto, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio e alle disposizioni IATA e/o alle direttive CITES per i trasporti, ove applicabili.</p> <p>II.4. le garanzie supplementari relative alle malattie elencate all'allegato B <sup>(1)</sup> della direttiva 92/65/CEE sono le seguenti <sup>(2)</sup>:</p> <table data-bbox="204 801 707 891"> <tr> <td>malattia</td> <td>decisione</td> </tr> <tr> <td>malattia</td> <td>decisione</td> </tr> <tr> <td>malattia</td> <td>decisione</td> </tr> </table> <p>II.5. I volatili contemplati dalla decisione 2006/474/CE sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria il..... (data), vaccino ..... (nome).</p>	malattia	decisione	malattia	decisione	malattia	decisione				
malattia	decisione										
malattia	decisione										
malattia	decisione										
<p><i>Note</i></p> <p>Parte I:</p> <p>— Casella I.6: N. del/i documento/i di accompagnamento: CITES, se del caso.</p> <p>— Casella I.19: Utilizzare i codici SA appropriati: 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39, 01.06.11, 01.06.19, 05.11.99.90.</p> <p>— Casella I.31: Identificazione: ove possibile, occorre procedere all'identificazione individuale, ma in caso di animali piccoli si può ricorrere all'identificazione per partita.</p> <p>Età e sesso: da compilare solo in caso di animali vivi.</p> <p>Parte II:</p> <p>(<sup>1</sup>) Su domanda di uno Stato membro che beneficia di garanzie supplementari in virtù della normativa comunitaria.</p> <p>(<sup>2</sup>) Depennare la menzione non pertinente.</p> <p>— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.</p>											
<p>Veterinario riconosciuto</p> <table data-bbox="193 1664 1225 1877"> <tr> <td>Nome (in stampatello):</td> <td>Qualifica e titolo:</td> </tr> <tr> <td>Unità veterinaria locale:</td> <td>Numero dell'UVL corrispondente:</td> </tr> <tr> <td>Data:</td> <td>Firma:</td> </tr> <tr> <td>Timbro»</td> <td></td> </tr> </table>				Nome (in stampatello):	Qualifica e titolo:	Unità veterinaria locale:	Numero dell'UVL corrispondente:	Data:	Firma:	Timbro»	
Nome (in stampatello):	Qualifica e titolo:										
Unità veterinaria locale:	Numero dell'UVL corrispondente:										
Data:	Firma:										
Timbro»											